



Corte d'Appello di Milano
sezione prima civile

composta dai Magistrati:

dott. Lorenzo Orsenigo

Presidente rel.

dott.ssa Alessandra Arceri

Consigliere

dott.ssa Elisa Fazzini

Consigliere

nel procedimento di impugnazione di lodo per nullità ex art. 828 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1195/2026 promosso

DA

Parte_1

con gli Avv.ti Decio Nicola Mattei e Giovanni Mastrangelo.

IMPUGNANTE

CONTRO

Controparte_1

con gli avv.ti Christian Patelmo, Sara Severoni e Lucio Leone.

IMPUGNATA

provvedendo sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale ex artt. 830 comma 4 c.p.c. proposta dalla parte impugnante nei confronti del lodo pronunciato tra le parti in data 19-20/1/2026 dal Collegio Arbitrale (prof. *Per_1*, prof. *Per_2*, prof. *Per_3*, depositato in data 22/1/2026 presso la Camera Arbitrale di Milano e dichiarato esecutivo con decreto in data 31/3/2026;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24/6/2026;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

premesse

che con il lodo suindicato - provvedendosi nell'ambito di un giudizio arbitrale introdotto dalla *CP_1* per conseguire il riconoscimento di alcuni crediti da essa vantati in relazione ad un contratto di subappaltato intercorso con *Parte_1* per l'esecuzione di alcune attività di montaggio tubazioni e collaudi presso l'impianto petrolifero di Tempa Rossa in Basilicata – è stato così deciso:

a) in parziale accoglimento delle domande dell'attrice **CP_1** odierna impugnata, è stato accertato un credito di **CP_1** nei confronti di **Parte_1** per euro 1.711.894,00;

b) è stato accertato un credito di **Parte_1** in relazione al cd. "Secondo Contratto", per euro 56.431,02;

c) è stata rigettata l'eccezione di compensazione svolta da **Parte_1** in relazione al cd. "Primo Contratto";

d) per l'effetto, è stata condannata la convenuta **Parte_1** odierna impugnante, a pagare alla parte attrice l'importo complessivo di euro 1.655.462,98 oltre interessi;

e) sono state poste a carico di **Parte_1** le spese di lite e di arbitrato;

che, proposta impugnazione per nullità ex art. 828 c.p.c. avverso detto lodo, l'odierna impugnante, con separata istanza, ha chiesto disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato ex art. 830 comma 4 c.p.c.:

- quanto al *fumus*, ha richiamato i seguenti motivi di impugnazione:

i) nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5), in relazione all'art. 823, comma 2, n. 5) e ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., per essere apparente e incomprensibile la motivazione addotta dal Tribunale Arbitrale e, comunque, per non permettere tale motivazione di ricostruire l'iter logico seguito dal Giudice arbitrale per il riconoscimento dell'importo di euro 1.356.639,61 di cui alla fattura n. 13 relativa al SAL 3;

ii) nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5), in relazione all'art. 823, comma 2, n. 5) e ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11 8, c.p.c., per essere apparente e incomprensibile la motivazione addotta dal Tribunale Arbitrale e, comunque, per non permettere tale motivazione di ricostruire l'iter logico seguito dal Giudice arbitrale per il riconoscimento dell'importo di euro 355.254,39 per ritenute di garanzia;

iii) nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 12) per non essersi il Tribunale Arbitrale pronunciato sulla eccezione di inopponibilità, autenticità e attendibilità della documentazione prodotta da **CP_1** sollevata da **Parte_1** o per avere comunque, in via subordinata, motivato in maniera apparente e incomprensibile.

- quanto al *periculum*, ha richiamato che l'impugnata ha sede in Romania; che per recuperare in futuro le somme che dovessero essere corrisposte all'impugnata, **Parte_1** dovrebbe agire in Romania con elevata incertezza circa la possibilità di recupero sia perché la Romania "è un Paese corrotto" e con un sistema giudiziario scarsamente affidabile sia perché **CP_1** è stata valutata dagli analisti del **CP_2** come un'azienda con una "affidabilità moderata"; che, inoltre, **Parte_1** subirebbe un danno reputazionale dall'esecuzione;

che l'impugnata, costituendosi nel sub procedimento di sospensiva, ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione per insussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum*;

che il vigente art. 830 c.p.c. espressamente condiziona il rilascio dell'inibitoria per i lodi arbitrali alla ricorrenza di "gravi motivi";

che, peraltro, secondo una consolidata giurisprudenza e autorevole dottrina, la valutazione del giudice ai fini della richiesta inibitoria implica necessariamente anche uno scrutinio del *fumus* dell'impugnazione;

ritenuto

che, sotto tale ultimo profilo, le doglianze in proposito svolte dalla parte impugnante non sembrano palesare, allo stato, l'evidenza della dei profili di nullità del lodo di cui si duole la parte impugnante, e, ciò, anche in considerazione dei limiti alla cognizione sul merito propri del presente giudizio di impugnazione di loro di arbitrato rituale;

che, quanto al requisito del *periculum* - da ricondursi alla ragionevole e fondata probabilità per la parte impugnante (ove vittoriosa) non riesca a recuperare le somme che sia stata condannata a pagare in forza del lodo – le generiche allegazioni in proposito svolte dall'impugnante non valgano ad integrare il requisito in questione, ove si consideri che, come evidenziato dalla parte impugnata, da un lato, la Romania è un Paese dell'Unione Europea nel quale si applica il Regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I-bis), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; da un altro lato, che dallo stesso report Cerved prodotto dall'impugnante risulta che " *CP_1* non ha insoluti, non ha procedure concorsuali pendenti, non sono segnalati altri eventi negativi / pregiudizievoli riguardanti la società e, inoltre, le abitudini di pagamento dell'odierna Resistente sono definite *regolari*";

ritenuto che la carenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum* in mora comporti la reiezione della richiesta di sospensiva,

P.Q.M.

respinge la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato.

Si comunichi.

Così deciso in Milano il 24/6/2026

il presidente
dott. Lorenzo Orsenigo